

Omesso deposito dell'atto nei termini: rilevanza disciplinare

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in difetto di strategia difensiva d'accordo col cliente, ometta di depositare atti giudiziari nei termini processuali.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 199 del 15 ottobre 2020 (pubbl. 27.4.2021)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donato DI CAMPLI	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA'	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato in data 14 aprile 2017 dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS], il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS] avverso la delibera del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto del 24 febbraio 2017, depositata il 17 marzo 2017 e notificata in pari data, con cui l'Avv. [RICORRENTE] veniva sospeso per mesi due dall'esercizio della professione forense.

Il ricorrente Avv. [RICORRENTE], è comparso personalmente;

è presente il suo difensore Avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato nessuno è comparso;

Udita la relazione del Cons. avv. Francesco Caia;

Inteso il P.M, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

FATTO

Con ricorso depositato il 14 aprile 2017 l'Avv. [RICORRENTE] impugnava il provvedimento emesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, il 24 febbraio

2017, depositato il 17 marzo 2017 e notificato in pari data, con cui veniva comminata al medesimo la sanzione della sospensione di mesi due dall'esercizio della professione forense in quanto ritenuto responsabile degli addebiti di cui al seguente capo di incolpazione:

"A) Per aver violato l'art. 37 Codice Deontologico Forense previgente (art. 24 comma 1° Codice Deontologico Forense vigente) e l'art. 10 Codice Deontologico Forense previgente (art. 24 comma 2 Codice Deontologico Forense vigente), per essersi rifiutato di astenersi dal prestare la propria attività professionale, e quindi di rinunciare al mandato, nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIS]/10 RGNR avanti il Tribunale di Padova benché in presenza sia di un sopravvenuto conflitto di interessi fra gli assistiti ed altri clienti (in altre controversie), tutti dipendenti della [ALFA] SpA che di un interesse personale alla coltivazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione in contrasto con la volontà dei propri assistiti".

In Padova, il 2 aprile 2014;

B) Per aver violato l'art. 38 del Codice Deontologico Forense previgente (art. 26 comma 3° del Codice Deontologico vigente) per aver proposto due ricorsi d'urgenza ex ad. 700 cpc avanti il Tribunale di Padova, nei procedimenti n. [OMISSIS]/06 RG e n. [OMISSIS]/10 RG, palesemente inammissibili;

In Padova, 28.5.2010".

Il presente procedimento scaturisce da due esposti presentati contro il ricorrente.

Con un primo esposto, da cui scaturiva il procedimento n. 286/15, presentato, in data 19 gennaio 2015, da [ESPONENTE] e altri sette dipendenti della [ALFA] S.p.A., gli esponenti dichiaravano di aver conferito mandato agli Avvocati Luciano ed Andrea [RICORRENTE] per il recupero di crediti da lavoro e lamentavano che questi ultimi nell'esecuzione del mandato non li avevano informati tempestivamente e correttamente degli esiti degli incontri, delle trattative e delle azioni giudiziarie intraprese. Gli esponenti, inoltre, contestavano l'inadempimento del mandato conferito ai predetti difensori per negligenza professionale, con riferimento a due ricorsi ex art. 700 c.p.c., proposti innanzi al Tribunale di Padova, di cui il primo dichiarato nullo, in quanto presentato in copia fotostatica e l'altro dichiarato inammissibile avendo ad oggetto crediti monetari, con condanna alle spese dei ricorrenti; nonché con riferimento al procedimento di merito n. [OMISSIS]/06 svoltosi innanzi al Tribunale di Padova, in quanto all'udienza del 4 agosto 2011, disposta l'interruzione del giudizio, in ragione della sospensione dall'attività forense dell'Avv. [RICORRENTE], la sentenza era resa solo a favore di due ricorrenti assistiti dall'Avv. Andrea [RICORRENTE], nonostante anche gli altri esponenti gli avessero conferito mandato: contestavano inoltre la parziale fatturazione delle competenze corrisposte ai legali.

Con successivo esposto, da cui scaturiva il procedimento n. 287/15, presentato in data 30 settembre 2014, il sig. [ESPONENTE 2] ed altri 29 dipendenti della [ALFA] S.p.A, premesso di aver conferito mandato agli Avvocati [OMISSIS] ed [RICORRENTE] circa 20 anni prima per il recupero di crediti da lavoro vantati nei confronti della [ALFA] S.p.A, lamentavano che gli Avvocati [RICORRENTE] non li avevano tempestivamente informati della presentazione di una querela, della richiesta di archiviazione e della presentazione di opposizione a quest'ultima, comunicando loro la data dell'udienza in cui si sarebbe discussa l'opposizione solamente qualche giorno prima dell'udienza stessa e riferivano di aver chiesto ai medesimi, sia per iscritto che personalmente, di rinunciare alla predetta opposizione all'archiviazione, ricevendo un rifiuto, da parte dell'Avv. [RICORRENTE], motivato sulla contrarietà agli interessi di altri lavoratori.

Inoltre, si dolevano di aver dovuto, dopo il rinvio della succitata udienza, revocare il mandato all'Avv. [RICORRENTE], al fine di poter manifestare, nella successiva udienza, la volontà di rinunciare all'opposizione all'archiviazione tramite un nuovo legale, cui conseguiva l'archiviazione del procedimento.

Contestavano poi che l'accettazione da parte degli Avvocati [RICORRENTE] di incarichi da parte di un numero sempre più cospicuo di dipendenti della [ALFA] S.P.A. avrebbe generato conflitti di interesse fra coloro che avevano avviato le azioni giudiziarie in epoca più remota ed i successivi; conflitti che si sarebbero manifestati con più evidenza nelle trattative per una composizione transattiva della vertenza.

Gli esponenti si dolevano altresì della scarsa informazione sulle azioni giudiziarie intraprese ed esponevano poi di essere stati consigliati dall'Avv. [RICORRENTE] di sottoscrivere una transazione senza averne potuto visionare il testo e scoprendo solo il giorno della firma che lo stesso era insoddisfacente, motivo per il quale non venne sottoscritto.

Infine contestavano la fatturazione solo parziale dei compensi corrisposti.

Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto disponeva la riunione del procedimento n. 287/15 al procedimento n. 286/15.

Con deliberazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto dell'8 aprile 2016, si disponeva poi l'archiviazione della notizia di illecito disciplinare nei confronti dell'Avv. [OMISSIS] e, nel contempo, si approvavano nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] i capi di incolpazione sopra riportati.

Espletata l'istruttoria, all'udienza dibattimentale del 24 febbraio 2017, venivano rassegnate le conclusioni.

Con provvedimento del 24 febbraio 2017, depositato il 17 marzo 2017, il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, "ritenuta sussistente la violazione degli artt. 37 e 10 CDF previgente (art. 24 comma 1 e comma 2 CDF vigente) nonché dell'art. 38 CDF previgente (art. 26, comma 3, CDF vigente), di cui ai capi A e B di incolpazione, (con

riferimento al capo B limitatamente al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto nella causa n. [OMISSIS]/06 Tribunale di Padova)", deliberava "di comminare all'Avv. [RICORRENTE] del Foro di Roma la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due; il non luogo a provvedere sul capo B) con riferimento al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto nella causa n. [OMISSIS]/10 Trib. di Padova".

Notificato il predetto provvedimento il 17 marzo 2017, lo stesso veniva impugnato dall'Avv. [RICORRENTE] con ricorso depositato il 14 aprile 2017.

Con tale ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] contesta il provvedimento impugnato sulla base di diversi motivi, articolati in relazione ai due diversi capi di incolpazione.

In relazione al capo *sub* A), il ricorrente presenta due motivi di ricorso.

Con un primo motivo di ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] sostiene il travisamento del fatto e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento, poiché il conflitto di interesse ravvisato con i clienti sarebbe da evincersi dalla circostanza che egli non aveva rinunciato alla querela e all'opposizione all'archiviazione in un procedimento penale, continuando invece la sua attività defensionale. Sul punto, il ricorrente evidenzia che: il documento con cui i suoi clienti rinunciavano alla querela e all'opposizione all'archiviazione non era stato firmato in sua presenza e che egli non aveva avuto modo di verificare l'autenticità delle firme; per questo, aveva chiesto un rinvio, poi concesso, al Giudice, nell'udienza camerale in cui si doveva discutere l'archiviazione; nella successiva udienza, non essendosi presentati gli interessati, il ricorrente si era determinato a rinunciare al mandato difensivo. Alla luce di tanto, il ricorrente sostiene che nessun conflitto di interessi con i propri assistiti sia ravvisabile.

Con un secondo motivo di ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] censura l'errata valutazione del materiale probatorio operata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, che ha ritenuto attendibili i testi escussi, nonostante le loro dichiarazioni contraddittorie e nonostante il loro interesse nel procedimento, essendo tenuti a pagare i compensi al ricorrente per l'attività prestata.

In riferimento al capo di incolpazione *sub* B), il ricorrente articola un unico motivo di doglianza consistente nell'insussistenza del fatto. In particolare, il ricorrente ritiene errato il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto in quanto: la cancelleria non avrebbe mai iscritto a ruolo il procedimento senza l'atto introduttivo in originale; trattavasi di mera irregolarità che poteva essere sanata, ma il Giudice non concesse il relativo termine; il rigetto del ricorso ex art. 700 cpc non determinò, come affermato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, la condanna alle spese delle parti ma del solo ricorrente.

Il ricorrente chiedeva quindi l'annullamento della sanzione irrogatagli per insussistenza di ogni responsabilità e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

All'udienza del 16 luglio 2020, le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto l'illecito contestato, con il primo capo d'incolpazione, *sub A*, all'avv. [RICORRENTE] "è rappresentato dall'omessa rinuncia al mandato defensionale in presenza di un sopravvenuto conflitto di interessi fra soggetti diversi, tutti assistiti dall'Avv. [RICORRENTE] nonché tra il medesimo avv. [RICORRENTE] ed alcuni assistiti".

Con il primo motivo di ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] ha sostenuto il travisamento del fatto e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento, poiché, nella fattispecie concreta, nessun conflitto di interessi poteva ravvisarsi tra lui e i suoi assistiti.

In particolare, rispondendo alle accuse formulate, il ricorrente deduceva che aveva ricevuto un documento in cui era espressa la volontà dei suoi clienti di rinunciare alla querela e all'opposizione all'archiviazione, nell'ambito di un giudizio penale, ma che non aveva potuto verificare l'autenticità delle firme apposte in calce allo stesso e che, pertanto, si era limitato a far presente al giudice, in occasione della relativa udienza camerale, la volontà di rinuncia espressa dai suoi clienti in modo non formalmente corretto, al fine di ottenere un rinvio, poi concesso, per avere il tempo di formalizzare le dette rinunce in modo rituale. Il ricorrente precisava anche che, alla successiva udienza, non essendosi presentati gli interessati, lui aveva rinunciato al mandato.

Sul punto, occorre sottolineare che la giurisprudenza di questo Consiglio è più volte intervenuta sul tema del conflitto di interessi, ponendo in evidenza che il rapporto tra l'avvocato e il suo assistito deve essere sempre basato sulla fiducia e che l'avvocato deve evitare di trovarsi in conflitto di interessi anche solo potenziale con il suo cliente: "Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 CDF (già art 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità ed indipendenza dell'avvocato - e quindi anche la sola apparenza del conflitto - per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'*id quod plerumque accidit*, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto..." (cfr. sentenza Consiglio Nazionale Forense n. 182 del 17 dicembre 2018 e n. 60 del 16 luglio 2019).

Dalla sentenza impugnata è emerso che correttamente il Consiglio Distrettuale del Veneto ha effettuato la valutazione richiesta dalla norma deontologica innanzi citata.

All'uopo, a comprova della violazione deontologica contestata, viene richiamata la lettera inviata in data 1° aprile 2014 dall'avv. [RICORRENTE] agli esponenti. Da tale missiva si evince chiaramente il venir meno del rapporto fiduciario a cui doveva seguire da parte del medesimo la rinuncia al mandato defensionale in quanto nella stessa missiva la richiesta

di revoca dell'opposizione all'archiviazione veniva considerata come scelta da lui non condivisa e comunque confliggente con l'interesse di altri assistiti.

A conferma della sussistenza del conflitto di interessi vengono poi correttamente richiamate nella sentenza impugnata le stesse deduzioni difensive del [RICORRENTE] del 30 dicembre 2014 dove viene ribadita la non condivisione della scelta effettuata dagli esponenti in quanto sarebbe andata a danno della solidarietà con gli altri lavoratori e con lo stesso avv. [RICORRENTE]. Peraltro, nonostante la situazione di conflitto da lui stesso sollevata, il ricorrente non ha provveduto a rinunciare al mandato.

Tale comportamento ha certamente minato il rapporto di fiducia che deve sussistere tra l'avvocato e i suoi clienti e le giustificazioni fornite non valgono a depotenziare la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente sotto il profilo disciplinare.

Il motivo di ricorso deve ritenersi quindi infondato.

Con un secondo motivo di ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] censura l'errata valutazione del materiale probatorio operata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, che ha ritenuto attendibili i testi escussi, nonostante le loro dichiarazioni contraddittorie e nonostante il loro interesse nel procedimento, essendo tenuti a pagare i compensi al ricorrente per l'attività prestata.

In relazione a tale motivo si osserva che per costante e uniforme giurisprudenza, in sede disciplinare, opera il principio del libero convincimento del giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite. In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato che *l' "attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria"* (CNF sentenza n. 69 del 29 luglio 2019).

La decisione impugnata risulta basata oltre che sulle testimonianze anche sulla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, rispettando con ciò i succitati criteri. Pertanto, anche tale motivo di ricorso va disatteso.

In riferimento al capo di incolpazione *sub B*, il ricorrente articola un unico motivo di doglianza consistente nell'insussistenza del fatto. In particolare, il ricorrente ritiene errato il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto sostenendo che la cancelleria non avrebbe mai iscritto a ruolo il procedimento senza l'atto introduttivo in originale. Inoltre, il ricorrente assume che l'inesistenza dell'atto originale era probabilmente dovuta a disservizi della cancelleria e che comunque integrava una mera irregolarità che avrebbe potuto essere sanata, con la concessione di un termine da parte del Giudice. Infine, il ricorrente sottolinea che il rigetto del ricorso *ex art. 700*

cpc non determinò, come affermato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, la condanna alle spese delle parti, ma del solo ricorrente.

In relazione a questo capo di incolpazione, concernente l'adempimento del mandato, la giurisprudenza di questo Consiglio è più volte intervenuta in materia di errori di rito che hanno determinato inammissibilità e/o improcedibilità dei procedimenti e si è evidenziato che *"pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in difetto di strategia difensiva d'accordo col cliente, ometta di depositare atti giudiziari nei termini processuali"* (CNF sentenza n. 142 del 5 dicembre 2019).

Nella fattispecie, occorre osservare che il ricorrente non comprova in alcun modo i presunti disservizi della cancelleria, da lui assunti come giustificazione dell'irregolarità processuale, e si limita a sostenere che quest'ultima poteva essere sanata se il giudice avesse concesso il relativo termine. Si tratta di osservazioni che non hanno alcun pregio in ordine all'esclusione della responsabilità disciplinare; così come non ha rilievo a questi fini la corretta precisazione del ricorrente, che evidenzia l'errore del Consiglio di Disciplina del Veneto in ordine alla condanna alle spese di soccombenza, poste a carico del medesimo ricorrente e non dei propri assistiti.

Pertanto, anche questo motivo di ricorso risulta privo di pregio.

In ordine alla richiesta, proposta in via subordinata, di mitigare la sanzione inflittagli, si osserva che, in riferimento alla comminazione della sanzione, la giurisprudenza di questo Consiglio è costante nel ritenere che essa sia il frutto di una valutazione complessiva del comportamento dell'incolpato che deve tener conto di diversi fattori: *"La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze - soggettive e oggettive - nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista"* (CNF sentenza n. 145 del 22 novembre 2018).

Nella fattispecie concreta, il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto ha riconosciuto la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE], irrogandogli la sanzione della sospensione per mesi due.

Al fine di considerare la richiesta di mitigazione della stessa, è necessario tenere presente il quadro edittale delle sanzioni previsto dalla normativa vigente e di valutarne l'applicabilità in base al criterio del *favor rei*.

Gli illeciti disciplinari commessi dall'Avv. [RICORRENTE] attengono agli attuali art. 24 (art. 37 del Codice previgente) commi 1 e 2 e art. 26 (art. 38 del Codice previgente) comma 3 del Codice Deontologico vigente, ove si prevede come sanzione: per l'ipotesi di cui al comma 1

dell'art. 24, la sospensione da 1 a 3 anni; per quella di cui al comma 2 dell'art. 24, la censura; per la violazione di cui al comma 3 dell'art. 26, la censura.

Quindi, alla luce del quadro edittale oggi vigente e in applicazione del principio del *favor rei*, considerato il complessivo comportamento del ricorrente, si ritiene che sia adeguata e proporzionata, e che vada confermata, la sanzione inflittagli della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due.

Alla luce dei suesposti motivi, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2020;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 ottobre 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria